

LA QUESTIONE

1.

L'INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE NEL CASO DI AZIONE DI NULLITÀ PROMOS- SA DALLE PARTI E DAL TERZO

Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 2670

di Liliana Sagona

SOMMARIO: 1. Premessa: la nullità contrattuale. – 2. L'interesse giuridicamente rilevante dell'attore: l'art. 1421 c.c. – 3. Osservazioni conclusive.

1. PREMESSA: LA NULLITÀ CONTRATTUALE.

La nullità è la più grave forma di invalidità negoziale, poiché esprime una valutazione negativa del contratto, che presenta un vizio strutturale (mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo) o un profilo di illiceità (ossia di contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume):

essa è concepita come strumento di tutela diretta degli interessi generali dell'ordinamento giuridico ed in tale prospettiva si giustifica il sacrificio dell'accordo contrattuale e degli effetti da esso scaturenti.

Deviano parzialmente da tale schema le cd. nullità di protezione, preordinate alla tutela dell'interesse di una delle parti e concepite principalmente a tutela del contraente debole (ad es., il consumatore): anche in queste ipotesi, tuttavia, la nullità è posta a presidio di situazioni di abuso contrattuale che provocano una significativa e grave dannosità sociale, poiché investono categorie generali di contraenti ed in relazione all'anzidetto profilo di dannosità sociale, si legittima il ricorso al rimedio della nullità (dove la considerazione, fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui la nullità va ricostruita come una figura unitaria ad assetto variabile).

Sul piano degli effetti, come osservato da attenta dottrina, l'invalidità del contratto (in generale, e

dunque anche la nullità, quale *species* del più ampio *genus*) persegue e produce l'inefficacia dello stesso, poiché attraverso l'inefficacia, l'invalidità può assolvere alla sua funzione rimediabile.

Dall'inquadramento dogmatico della categoria discende la necessità di una rigorosa perimetrazione del relativo regime giuridico, sostanziale e processuale, che consenta di rendere effettivo il rimedio della nullità contrattuale: il giudice, sulla scorta delle categorie di vizi declinate dall'art. 1418 c.c., accerta che il negozio concluso dalle parti non è conforme al paradigma legale, è viziato *ab origine* e, conseguentemente, è improduttivo di effetti "innovativi", determinando, anzi, a carico delle parti, effetti restitutori.

Precipitato logico di tale radicale scelta legislativa è la previsione di un corredo normativo che assicura un'ampia legittimazione ad agire (art. 1421 c.c.), l'assenza di un termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione (art. 1422 c.c.), l'impossibilità - salvo che la legge disponga diversamente - di convalidare gli effetti prodotti dal contratto successivamente dichiarato nullo (art. 1423 c.c.) e, al contrario, per l'opposto principio di conservazione degli effetti giuridici, di convertire il negozio in altro, di cui il primo - invalido, come detto - abbia i requisiti di forma e sostanza (art. 1424 c.c.).

È, dunque, sul primo di tali profili che la Suprema Corte concentra la propria attenzione con l'ordinanza in commento.

2. L'INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE DELL'ATTORE: L'ART. 1421 C.C.

Occorre muovere da una riflessione preliminare di più ampio respiro: l'azione di nullità è posta a presidio di interessi particolarmente pregnanti, che travalicano e trascendono le posizioni individuali delle singole parti dell'accordo negoziale.

Tale essenza colora anche le nullità di protezione, rimesse - quanto ad emersione - all'iniziativa processuale di uno solo dei contraenti, eppur rispondenti alla medesima *ratio* di protezione di categorie di interessi superindividuali, che prescindono dal singolo assetto di interessi divisato in un regolamento contrattuale.

In quest'ottica, dunque, l'ordinamento prevede che *"la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice"*.

La previsione di un'ampia legittimazione ad agire in giudizio per conseguire una declaratoria di nullità di un contratto si pone, d'altronde, in linea con la *ratio* protettiva sottesa al rimedio contrattuale *de quo*, correlata alla sussistenza di vizi che trascendono la sfera giuridica degli interessi individuali: l'azione di nullità, quindi, può essere esperita non soltanto dalle parti del negozio giuridico, ma anche dai terzi estranei al vincolo ed al rapporto negoziale sorto, a condizione che vantino, rispetto ad esso, un interesse giuridicamente qualificato.

È pacifico, infatti, che il carattere assoluto dell'azione giudiziale non può implicare una indiscriminata e generalizzata legittimazione da parte di chiunque, terzo rispetto ad un atto, intenda far valere un vizio dello stesso che ne importa l'inefficacia *ex tunc*.

L'anzidetta conclusione si ricava dal necessario e fisiologico coordinamento tra le norme del codice civile e le disposizioni del codice di rito e, segnatamente, dalla lettura sistematica dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 100 c.p.c. che disciplina il cd. interesse ad agire in sede processuale: può agire per la declaratoria di nullità del contratto chiunque vi abbia interesse, in tale accezione potendosi comprendere anche il soggetto che, sebbene estraneo al contratto impugnato, assume una posizione giuridicamente qualificata rispetto ad esso.

In altri termini, colui che intende esperire il rimedio dell'azione di nullità del contratto deve essere

titolare di un interesse a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non soltanto non altrimenti conseguibile, ma che potrebbe - altresì - essere irrimediabilmente pregiudicato, ove non venisse accertata la nullità del negozio impugnato.

Principio, questo, ribadito, nell'occasione, dalla la Corte di Cassazione, la quale ha osservato come la generalità dell'azione di nullità non esime il soggetto che la propone dal dimostrare il proprio interesse ad agire secondo le norme generali (art. 100 c.p.c.) (cfr., nel medesimo senso, anche Cass., n. 2447/2014; Cass., n. 5420/2002; Cass., n. 338/2001).

Sulla base di tali premesse, dunque, è possibile - e doveroso - valutare la distinta posizione dei contraenti e dei terzi che, rispettivamente, lamentino la sussistenza dei vizi di cui all'art. 1418 c.c., al fine di sentir dichiarare la nullità degli effetti giuridici da esso discendenti: come chiarito dalla Suprema Corte, mentre *"la domanda (o l'eventuale) eccezione di nullità di un contratto può essere sempre proposta dalle parti, il cui interesse è in re ipsa"*, in considerazione dell'attitudine del contratto di cui è invocata la nullità, ad incidere nella sfera giuridica dei contraenti, al contrario, quando l'impugnativa negoziale venga proposta da un soggetto terzo rispetto agli stipulanti, il giudice investito della controversia deve anzitutto verificare - a pena di inammissibilità della domanda, per difetto di una delle condizioni dell'azione (*i.e.*, l'interesse ad agire) - la sussistenza dell'interesse giuridico ai fini della legittimazione alla declaratoria di nullità, vagliando l'idoneità della pronuncia chiesta a recare un effetto utile nei confronti dell'attore medesimo.

Sul punto, poi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che: (a) al fine di accertare la sussistenza di un interesse ad agire, il giudice deve attenersi alla prospettazione dei fatti proposta dalla parte che agisce; (b) la sussistenza dell'interesse ad agire non può essere negata sul presupposto, ancorché verificato, che le allegazioni non rispondano al vero (cfr. Cass., n. 11554/2008).

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Le esigenze di tutela degli interessi di rilievo generale per l'ordinamento giuridico sottese alla disciplina dell'*actio nullitatis* non possono giustificare,